

Errore e/o omissione emendabile mediante la procedura di correzione ex art. 287 cod. proc. civ. - provvedimenti del giudice civile - correzione Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21109 del 07/10/2014

La sentenza che, pur correttamente statuendo sulle spese in motivazione, ne ometta, poi, la loro totale o parziale liquidazione in dispositivo, non è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale, attesa la necessità, ai fini della loro concreta determinazione e quantificazione, di una pronuncia del giudice.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21109 del 07/10/2014

---

## **Spese giudiziali**

**Corte**

**Cassazione**

**21109**

**2014**